



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/338 DEL CONSIGLIO**

**del 16 gennaio 2024**

**che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.
- (2) In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. Inoltre, la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere cancellata da tale allegato.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
V. VAN PETEGHEM

<sup>(1)</sup> GUL 255 del 21.9.2016, pag. 1.

*ALLEGATO*

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, la sezione A (Persone fisiche di cui all'articolo 3) è così modificata:

- 1) la voce numero 16 (Bonomade Machude OMAR) è soppressa;
- 2) è aggiunta la voce seguente:

«17. Andreas Martin MÜLLER (alias Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri); data di nascita: 15 febbraio 1972; luogo di nascita: Cochem, Renania-Palatinato, Germania; sesso: maschile; cittadinanza: tedesca; passaporto numero C73TV06C9; carta d'identità numero 5210375966.».

---